



COMUNE DI TIRIOLO

Provincia di Catanzaro

Piazza Italia 4 - C.a.p. 88056

<http://www.comune.tiriolo.cz.it/>

E.mail: areaamministrativa@comune.tiriolo.cz.it

PEC: amministrativa.tiriolo@asmepec.it

Tel.0961/990836 - Fax 0961/990928

Partita iva 00297960791

Area Amministrativa

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO

Concessione contributo annuale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione nel Comune di Tiriolo - ANNO 2020

Legge n. 431 del 09/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreto del Ministero LL.PP. del 7/06/1999;

Delibera di Giunta Regionale n. 3517 del 29/12/1999, modificata dalle successive n. 466 del 31/5/2001 e n. 758 del 6/8/2002;

Delibera di Giunta Regionale n. 655 del 7/7/2005;

Legge Regionale n. 1/2006;

Decreto Legislativo n. 109 del 31/3/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 7/5/1999;

Decreto Legislativo n. 286 del 25/7/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27/3/2006;

Delibere di Giunta Comunale n.66 del 18/5/2006, n.79 del 29/6/2006 e n.127 del 31/10/2006.

Visto il comma 13 art. 11 (Piano Casa) del Decreto - Legge del 25 giugno 2008, n° 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n° 133;

E' indetto un concorso per la concessione di contributi integrativi di cui al Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione in favore dei conduttori per il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2018.

1) BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Potranno beneficiare dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) - Cittadinanza italiana;
 - Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 - Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modificazioni e in possesso di **certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nel territorio della Regione Calabria;**
- 2) Titorialità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, **purché fra il conduttore e il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;**
- 3) Residenza nel Comune di Tiriolo e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 4) Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
- 5) Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- 6) Non percepire il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza oppure indicare da quando si percepisce od il periodo che si è percepito. I contributi di che trattasi (ordinari/straordinari) non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 7) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
- 8) Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dalla concessione del contributo.
 - a. titorialità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - b. titorialità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - c. titorialità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d. proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure oggetto di provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità oppure l'inabitabilità dell'alloggio.
- 9) Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00, al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto legislativo n. 130/2000;
- 10) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000.



non superiore ad € 17.000,00;

- 11) Valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS; Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B: Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00; Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00; Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%.

Limitatamente all'anno 2020 l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato, rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

- 12) Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

- 13) Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 11) non sono tra loro cumulabili.

- 14) L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.). Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentate nell'anno 2021 (riferita ai redditi percepiti nel 2019) ed il valore dei canoni è quello risultante dal contratto, relativo all'anno 2020, al netto degli oneri accessori.

I requisiti tutti, tranne il requisito di cui al punto 2) che si riferisce al soggetto richiedente il contributo, sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n.109/98 modificato dal D.Lgs. n.130/2000 nonché dal DPCM n. 221/1999 modificato dal DPCM n. 242/2001.

Non sono efficaci:

- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

2) DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE

Al Sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso gli uffici preposti della sede comunale.

Il modello prevede un dettagliato questionario che ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a compilare con la massima esattezza e sottoscrivere in forma di dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Potranno essere allegati, oltre al contratto di locazione debitamente registrato, eventuali altri documenti necessari per dimostrare il possesso del diritto.

Per i soggetti che dichiarano reddito zero l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento, fermo restando che questa verrà obbligatoriamente trasmessa alle autorità competenti in materia di controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali;

Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento, fermo restando che questa verrà obbligatoriamente trasmessa alle autorità competenti in materia di controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali;

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo di raccomandata postale o presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Tiriolo, entro il 28/02/2021. Non saranno prese in considerazione domande non spedite con raccomandata né domande consegnate dopo la scadenza medesima.

3) CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

- Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
- Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

4) ISTRUTTORIA DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE

Il Comune provvederà alla Istruttoria delle domande e all'approvazione della graduatoria previo verifica del possesso dei requisiti previsti;

Provvederà, altresì, ad inviare alla Regione Calabria, entro il termine del 31 Maggio 2021 la documentazione sottoelencata:

- copia del Bando Comunale;
- atto amministrativo di approvazione dell'elenco finale dei richiedenti in cui viene espressamente dichiarata e certificata l'eventuale somma iscritta sul bilancio come risorsa comunale per l'erogazione del fondo;
- elenco dei richiedenti sia in formato cartaceo che elettronico.

Procederà alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, in presenza di uno dei seguenti casi:

- somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;

- b. somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
- c. somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo di un valore stabilito dal Comune pari al 10%;

dovrà:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

Il Comune trasmetterà alla Regione Calabria, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione dei fondi, ai fini della rendicontazione a consuntivo, una attestazione a cura del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile del Servizio Amministrativo, contenente:

- a. il numero delle domande ammesse a contributo suddivise per fascia;
- b. il numero delle domande non ammesse con le relative motivazioni;
- c. l'importo complessivamente liquidato suddiviso per fascia e nella quota regionale, ed eventualmente comunale;
- d. gli estremi identificativi dei beneficiari con l'importo assegnato;
- e. l'importo complessivamente liquidato ai singoli beneficiari diviso nella quota regionale ed eventualmente comunale;
- f. il riferimento al numero dei mandati di pagamento;
- g. l'importo di eventuali economie relative alla quota a carico del bilancio regionale.

5) ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000.

- **Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00;**
- **Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.**

2 Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

6) DECESSO

1 In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

2 Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7) CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune applicherà le disposizioni in materia di controlli ed eventualmente le sanzioni previste dal D.P.R. n.445/2000, dal Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000, e dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242 del 4/4/2001, ed espletterà gli adempimenti di cui al punto 4) "Istruttoria domande e procedure di erogazione" - lettere a), b) e c).

Per come stabilito dal Bando della Regione Calabria pubblicato sul BUR Calabria n. 8 del 29/04/2006, in caso di risorse inferiori al fabbisogno complessivo, le risorse disponibili saranno ripartite fra gli enti richiedenti proporzionalmente al fabbisogno richiesto per l'anno in corso. Qualora le risorse assegnate agli enti beneficiari non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse nelle graduatorie, la Giunta Regionale provvederà ad emanare apposito atto per stabilire le modalità di riparto fra i singoli richiedenti ammessi.

Per il ritiro del modello di domanda e per eventuali chiarimenti ci si potrà rivolgere ai competenti Uffici comunali c/o la Sede Municipale sita in Piazza Italia.

Tiriolo li 21/12/2020

La Responsabile dell'Area Amm.va
(Dott.ssa Angela Mazza)
Angela Mazza



Comune di Tiriolo

Area Amministrativa

Documentazione da produrre per richiesta di concessione contributo di locazione anno 2020.

- 1) Domanda predisposta sull'apposito modello fornito dagli Uffici Comunali;
- 2) Stato di famiglia dei componenti il nucleo familiare del richiedente relativo all'anno 2020 (documento dal quale scaturiranno le dichiarazioni sostitutive dei componenti il nucleo familiare e le conseguenti attestazioni ISE ed ISEE);
- 3) Copia autentica del contratto di locazione completa degli estremi di registrazione, perfettamente leggibili, nonché dell'ammontare dell'imposta di registro corrisposta per la registrazione in parola.
- 4) Qualora il contratto fosse stato registrato prima dell'anno 2020, vanno allegate al contratto stesso le copie autentiche ricevute di versamento dell'imposta di registro complete di tutti i dati necessari ad identificare in modo chiaro ed inequivocabile gli estremi del contratto di locazione cui si riferiscono (dati anagrafici completi delle parti contraenti, numero ed anno di registrazione del contratto, importo versato per imposta di registro ed eventuale sanzione pecuniaria per ritardato versamento nonché data, codice, timbro e firma da parte della banca od azienda che ha riscosso l'imposta); Detta ricevuta sarà unica se il rinnovo annuale decorre dal 1° gennaio di ogni anno nel mentre sarà doppia se il rinnovo è avvenuto nel corso di annata già decorsa. Nel nostro caso i rinnovi relativi saranno quelli effettuati negli anni 2019 e 2020.
- 5) In sostituzione delle ricevute di cui al precedente punto 4) potranno essere allegate analoghe visure rilasciate dalla competente Agenzia delle Entrate ed attestanti l'avvenuto versamento dell'imposta dovuta e/o della sanzione pecuniaria; In tal caso la visura dovrà essere opportunamente munita di firma e bollo dell'Ufficio di cui sopra.
- 6) Dichiarazione ISEE 2021 di tutti i componenti del nucleo familiare con DSU.
- 7) Fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento del richiedente il contributo, in corso di validità, necessaria ad attestare l'autenticità dei documenti allegati in fotocopia alla richiesta.
- 8) Nel caso di non corrispondenza dei relativi dati dovrà essere predisposta idonea dichiarazione sostitutiva dalla quale si rilevi che l'abitazione oggetto di locazione di cui al contratto allegato e l'abitazione ove il richiedente il contributo ha abitato ed ha avuto la residenza anagrafica col suo nucleo familiare nel 2020 si identificano nella stessa unità immobiliare. Tutta la modulistica necessaria per l'eventuale predisposizione delle dichiarazioni di cui sopra è compresa nella pratica fornita dal Comune.
- 9) Copie autentiche ricevute di pagamento delle varie rate del canone annuo corrisposto dal conduttore al locatore dalle quali si possa dedurre, se previsto espressamente dal contratto di locazione, l'eventuale maggiore importo corrisposto e dovuto per incremento ISTAT rispetto a quello previsto nel contratto. Dette ricevute dovranno essere in regola con le leggi sul bollo.
- 10) Nel caso di cittadini stranieri di uno stato non appartenente all'Unione Europea va allegata copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs n.286/98 e successive modifiche, e certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nel territorio della Regione Calabria;
- 11) Autocertificazione in cui si dichiara da quale mese si percepisce il Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza, oppure il periodo in cui si è percepito;
- 12) Per Isee superiore a € 35.000,00 autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Si raccomanda la corretta compilazione della domanda e della documentazione allegata e la rimessa, assieme alla domanda, di tutta la documentazione necessaria sopra elencata.